Firmato digitalmente da

gino angelo dallarmellina

CN = dallarmellina
gino angelo
C = IT

Flavescenza dorata della vite

La Flavescenza dorata è una malattia epidemica segnalata per la prima volta in Francia negli anni ‘50. In Italia viene osservata nell’Oltrepò pavese sul finire degli anni ‘60. In Veneto la malattia compare negli anni ‘80. L’agente eziologico è un fitoplasma (MLO - mycoplasma like organism).

Sintomi

I primi sintomi si verificano generalmente in luglio ma in annate particolarmente calde e siccitose si evidenziano già a metà giugno e possono interessare grappoli, foglie e tralci.

Vigneto in fase avvanzata di infezione di Flavescenza Dorata

Grappoli

Nelle manifestazioni precoci le infiorescenze o i grappolini disseccano e poi cadono (vedi foto).

Disseccamento dei grappolini

Nelle manifestazioni tardive i grappoli raggrinziscono progressivamente fino a disseccare in modo parziale o totale (vedi foto).

Tralci

Nel caso di comparsa precoce dei sintomi, i tralci infetti appaiono di consistenza gommosa e tendono a piegarsi verso il basso, conferendo alla pianta un aspetto prostrato. La lignificazione non avviene o avviene solo parzialmente e, nel contempo, i tralci si ricoprono alla base di piccole pustole scure dall'aspetto oleoso. Nel caso, invece, di manifestazioni tardive (settembre-ottobre) possono essere completamente lignificati e le foglie presentare i tipici accartocciamenti.

Alla base dei tralci non lignificati compaiono delle pustole scure di aspetto oleoso.

Vite devastata dalla Flavescenza Dorata

Foglie

Le foglie assumono colorazione giallo-dorata nei vitigni ad uva bianca e rossovinosa in quelli ad uva nera. Le decolorazioni possono essere limitate ad un settore della foglia o estendersi a tutta la lamina, comprese le nervature. La lamina fogliare risulta ispessita, bollosa, di consistenza cartacea, con i bordi arrotolati verso il basso, fino ad assumere una forma a triangolo. Quando la malattia si manifesta precocemente con sintomi evidenti sui grappolini, le foglie presentano qualche ingiallimento ma non l'accartocciamento tipico che comparirà qualche tempo dopo.

Modalità di trasmissione della malattia

Il fitoplasma agente causale della FD può essere trasmesso da un insetto vettore, il cicadellide *Scaphoideus titanus* (Bali.) (foto 14), o attraverso l'innesto eseguito con materiale di propagazione infetto.

Ciclo dell'insetto vettore Scaphoideus titanus (Ball.)

Adulto di Scaphoideus titanus (Ball.) il cicadellide vettore dell'agente eziologico della malattia

L'insetto presenta una sola generazione all'anno. Sverna come uovo sotto il ritidoma dei tralci di due o più anni. Verso la metà di maggio compaiono le prime neanidi ma la schiusura delle uova si protrae scalarmente sino a tutto il mese di luglio con un massimo attorno alla prima decade di giugno. I primi adulti iniziano a comparire verso la fine di giugno e si possono trovare fino a tutto settembre. Per acquisire l'agente patogeno l'insetto deve alimentarsi per circa una settimana su una pianta infetta; segue un periodo di latenza di due-tre settimane nel quale il fitoplasma si moltiplica passando dall'intestino all'emolinfa e poi alle ghiandole salivari del cicadellide. Una ulteriore settimana è richiesta perchè si compia il processo di inoculazione della vite. Riassumendo, la cicalina non può

trasmettere la malattia prima di 25-30 giorni da quando ha iniziato ad alimentarsi su una pianta infetta. L'insetto rimane infettivo per tutta la vita e può trasmettere il fitoplasma ad un numero indefinito di piante. Le sue uova danno sempre origine ad individui sani.

Prevenzione e controllo della malattia

Come misura preventiva è da evitare l'introduzione di materiale vivaistico infetto.
Con il D.M. 31/05/2000 è stata disposta la lotta obbligatoria per contenere la Flavescenza dorata in Italia.
In attuazione al decreto, i Servizi Fitosanitari stabiliscono annualmente le misure d'intervento, a cui devono attenersi i viticoltori e i vivaisti, secondo il seguente schema:

- zone focolaio:

- aree in cui è stata accertata la presenza di FD e del suo vettore ma si può ritenere ancora possibile l'eradicazione. In queste aree è obbligatorio l'estirpo immediato delle piante sintomatiche, l'esecuzione dei trattamenti insetticidi e il divieto di svolgere attività vivaistica;

- zone insediamento:

- aree in cui è stata accertata la presenza di FD e del suo vettore e non si ritiene ancora possibile l'eradicazione della stessa. In queste aree le modalità di lotta al vettore vengono annualmente impartite dal SFR con proprio decreto;

- zone indenni:

- non ne esistono in Veneto.

Come misura preventiva è da evitare l'introduzione di materiale vivaistico infetto. La lotta si articola in interventi di natura chimica contro l'insetto vettore e di natura agronomica nei confronti delle piante colpite.

Interventi chimici

Generalmente i normali trattamenti insetticidi contro le tignole della vite controllano anche il cicadellide vettore della FD.

Qualora questi interventi non si effettuassero o le popolazioni dello *Scaphoideus titanus* risultassero elevate viene consigliato un trattamento specifico attorno al 15-20 giugno rivolto alle forme giovanili dell'insetto, prima che queste possano trasmettere la malattia. Un successivo intervento (coincidente con quello contro le tignole) viene consigliato dopo circa 15-20 giorni, con l'intento di colpire le cicaline nate successivamente. Un eventuale terzo trattamento si potrà effettuare nella prima decade di agosto contro eventuali adulti pròvenienti da vigneti non trattati.

Interventi agronomici

La capitozzatura delle viti ammalate praticata il più basso possibile sopra il punto di innesto durante il riposo vegetativo, avendo l'accortezza di ricoprire i tagli con mastici disinfettanti onde evitare altre patologie, può fornire qualche risultato di recupero.

Meglio è intervenire durante la fase vegetativa capitozzando le viti ammalorate e durante la stagione invernale estirpare le viti allontanandole dal vigneto.

Interventi a sostegno del reddito dell'azienda agricola

Fondi Mutualistici

AGRIFONDO MUTUALISTICO VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto di riconoscimento Soggetto gestore dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36 paragrafo 1, lettere b), c) e d) del Reg. (UE) n.1305/2013 - Sottomisure 17.2 e 17.3 del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

VISTA la domanda del proponente AGRIFONDO MUTUALISTICO VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA (c.f. 922298602280) relativa al Fondo fitopatie e infestazioni parassitarie dell'Uva da vino, al Fondo fitopatie e infestazioni parassitarie dei seminativi e al Fondo IST Scaligero – Settore ortofrutta, pervenuta via pec in data 31 maggio 2019 e assunta al prot. n. 23791 di pari data;

CONSIDERATA la documentazione inviata via pec da AGRIFONDO MUTUALISTICO VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA ad integrazione e completamento di quanto già precedentemente trasmesso, validamente registrata dai competenti Uffici;

PRESO ATTO dell'esito positivo dell'attività di verifica della summenzionata Commissione esaminatrice reso con nota n.9367018 del 09 dicembre 2020;

RITENUTO necessario, pertanto, ottemperare alle prescrizioni regolamentari indicate in premessa riguardo al riconoscimento dei Soggetti gestori dei Fondi mutualizzazione e al relativo inserimento nell'Elenco da istituirsi in ambito SIAN

DECRETA

Articolo 1

(Riconoscimento dei Soggetti gestori dei Fondi di cui al Decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411)

1. All'esito dell'attività di verifica, il proponente AGRIFONDO MUTUALISTICO VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA (c.f. 922298602280) è riconosciuto quale Soggetto gestore dei seguenti Fondi:
a) Fondi per rischi climatici e sanitari
- Fondo fitopatie e infestazioni parassitarie dell'Uva da vino;
- Fondo fitopatie e infestazioni parassitarie dei seminativi.
b) Fondi per la tutela del reddito settoriale
- IST Scaligero – Settore ortofrutta.
2. Il Soggetto gestore di cui al comma 1 sarà inserito nell'istituendo Elenco dei soggetti gestori dei Fondi mutualizzazione.

Si riportano le parti salienti del Regolamento del Fondo Mutualistico – Fondo fitopatie e infestazioni parassitarie dell'Uva da vino (Flavescenza Dorata, Mal dell'Esca e altre fitopatie).

Art. 2 – SCOPO DEL FONDO

- AMBITO OPERATIVO

1. Il Fondo ha come scopo quello di operare in modo complementare con gli altri strumenti di Gestione del rischio previsti dall'attuale normativa Comunitaria sulla Gestione del Rischio (Reg. UE 1305/2013 art. 36 e s.m.i.), in particolare con quello assicurativo, per una migliore salvaguardia delle produzioni viticole di pregio del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

2. Il Fondo ha lo scopo di compensare gli Agricoltori aderenti, delle perdite di Prodotto subite a causa delle Fitopatie e Infestazioni parassitarie, previste dal PGRA emesso annualmente dal MiPAAF, se non indennizzate dalle coperture agevolate assicurative, entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento.

3. Tali Compensazioni sono riconosciute agli Agricoltori aderenti, che abbiano attivato la copertura mutualistica nei termini del presente Regolamento, esclusivamente in caso di accertamento del verificarsi delle situazioni climatico/ambientali/ampelologiche in cui tutte le migliori tecniche e metodologie di difesa (per indirizzo produttivo: biologico e convenzionale) a disposizione dell'Agricoltore aderente, non riescono a contenere gli attacchi di detti patogeni.

4. L'intervento del Fondo riguarda il danno subito dalla produzione dell'anno, indicata nella Domanda di partecipazione e/o nel Certificato di assicurazione stipulato dall'Agricoltore associato (se il Prodotto assicurato), in relazione alle disposizioni tutte del PGRA e conformemente a quanto riportato nel PMI (e PAI) e nel presente Regolamento.

5. L'adesione al Fondo è volontaria e lo stesso non persegue scopo di lucro.

6. Il presente Regolamento è emesso in osservanza al D.M. del Mipaaf n. 10.158 del 5 Maggio 2016 e a tutte le normative nazionali e comunitarie in materia.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGRICOLTORE ADERENTE AL FONDO

1. L'Agricoltore aderente si obbliga, pena la decadenza al diritto alla Compensazione dei danni, a svolgere tutte le buone pratiche colturali/agronomiche ed in particolare quelle di carattere fitosanitario, con diligenza e tempestività al verificarsi delle condizioni climatico/ambientali che favoriscono l'insediarsi delle Fitopatie e delle infestazioni parassitarie, nelle diverse fasi fenologiche di sviluppo della vite.

2. Inoltre il vigneto deve apparire con un buon equilibrio vegeto-produttivo e non manifestare alcuna sofferenza di ordine patologico, fisiologico o trofico ed essere ubicato in un ambiente idoneo (non su terreni con evidente ristagno idrico a persistente umidità ambientale).

3. Attenersi riguardo ai due punti precedenti almeno a quanto indicato dalla Regione del Veneto - Friuli Venezia Giulia - in particolare ai Bollettini Fitosanitari, Linee Tecniche di Difesa Integrata dell'Uva da Vino, Disciplinari di Produzione Integrata (Tecniche agronomiche) dell'anno. Nel caso l'Agricoltore aderente adotti un disciplinare di Difesa fitosanitaria più restrittiva rispetto a quanto sopra richiamato (esempio disciplinari di produzione biologica e/o adesione a protocolli di difesa più limitanti l'uso dei fitofarmaci per maggiore sostenibilità tipo SQNPI), tale circostanza dovrà essere attestata da un Ente terzo riconosciuto dal MiPAAF. e gli obblighi, di cui al punto precedente, vergo ridefiniti in relazione a tale adozione.

Art. 11 – EVENTI OGGETTO DI COMPENSAZIONE E LORO QUANTIFICAZIONE

1. La Compensazione da parte del Fondo all'Agricoltore aderente, potrà avvenire previo accertamento da parte dei Tecnici incaricati dal Soggetto gestore, che emetteranno, a tal proposito, apposita Relazione peritale come disposto all'art. 13, nella misura e con i criteri riportati nel presente Regolamento.

2. Possono formare oggetto di Compensazione a carico del Fondo i danni, da Fitopatie e dalle Infestazioni parassitarie, subiti dagli Agricoltori aderenti al Fondo, esclusivamente allorquando le Fitopatie e Infestazioni parassitarie, di cui all'art 2 e contemplate nel PGRA, dalle normative annuali sulla Gestione del Rischio in Agricoltura comunitarie e nazionali, producano una perdita superiore al 30% del Valore della Produzione media annua complessiva del Prodotto coperto dal Fondo per singolo comune, come da definizione di Soglia.

3. Il Tecnico incaricato verificato il nesso di casualità tra il danno e le Fitopatie ed Infestazioni parassitarie coperte da questo Fondo, provvede alla quantificazione del danno, accertando la percentuale di perdita di Prodotto, ottenibile nell'anno, a causa delle Fitopatie e Infezioni parassitarie protette dal Fondo. L'accertamento del danno viene effettuato in prossimità della raccolta, per una più precisa quantificazione dei danni. Ai fini della valorizzazione della perdita subita, viene rilevata l'entità del Prodotto danneggiato al quale viene applicato il Prezzo, determinato ai sensi delle normative vigenti. Ulteriori specificazioni sono riportate nell'allegato 'Determinazione dei danni' del presente Regolamento

4. Stante la natura delle avversità in copertura e gli obblighi previsti al precedente Art. 5, la percentuale massima di danno da Fitopatie e Infestazioni parassitarie, riconoscibile dal Fondo per singolo Appezzamento in copertura, è stabilita, dai Tecnici, per Area Omogenea, conduzione (biologico e convenzionale), varietà o gruppi varietali, come media di danno risultante, per specifica Area Omogenea, degli Agricoltori aderenti che hanno scrupolosamente attuato quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 dell'Art. 5.

5. Le Aree omogenee sono stabilite, annualmente, in relazione alle particolari situazioni climatiche (anche microclimatiche), ampelologiche, dal Comitato, su indicazione dei Tecnici incaricati.